

# COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. 53

X	Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari in elenco.
	Trasmessa alla Prefettura di Verbania in data

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:** RINNOVO CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE DELL'ASL VCO.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:50** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

				Presente	Assente
1	-	BALASSI	Monica - Sindaco	X	
2	-	BONZANI	Giacomo - Vice Sindaco		X
3	-	RAMONI	Ivan - Assessore	X	
Totale				2	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Salina Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Balassi Monica - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione triennale con l'A.S.L. n.14 per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 17/08/2007 con cui è stato approvato il rinnovo della convenzione per il periodo dal 01.09.2007 – 31.08.2010;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 19/07/2010 con cui è stato approvato il rinnovo della convenzione per il periodo dal 01.09.2010 – 31.12.2012;
- Evidenziato che, con deliberazione D.G. n. 63 del 23/01/2013 la Asl V.C.O. approvava la stipula dell'accordo convenzionale per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri con decorrenza 01 gennaio 2013 e con scadenza 31 dicembre 2015;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24/11/2015 con cui è stato approvato il rinnovo della convenzione per il periodo dal 01.01.2016 – 31.12.2018;
- Vista la nota prot. 72455 del 30 novembre 2018, a mezzo della quale la Direzione Generale ASL VCO, ha trasmesso nuovo testo della convenzione di che trattasi, alle medesime condizioni economiche in vigore, per il periodo dal 01/01/2019 a tutto il 31/12/2021;
- Preso atto in particolare che, le condizioni economiche concordate consistevano nel versamento, da parte dei summenzionati enti locali, di una quota pari ad euro 0,25, comprensiva dell'IVA di Legge, per abitante residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fatturazione da parte della ASL n. 14;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.12.2018 con cui è stato approvato il rinnovo per il periodo triennale 01.01.2019 – 31.12.2021 della convenzione suddetta;
- Considerato che il prossimo 31.12.2021 verrà a scadere la convenzione stipulata per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri con l'Azienda Sanitaria Locale VCO – ad oggetto "Convenzione utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dell'ASL VCO";
- Vista la nota n. 77023 in data 03 dicembre 2021 della Azienda Sanitaria Locale VCO ad oggetto "Convenzione utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dell'ASL VCO" con la quale viene comunicato che il prossimo 31 dicembre 2021 verrà a scadere la convenzione stipulata per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri e viene richiesto di comunicare all'azienda stessa l'eventuale disponibilità al rinnovo sino al 31.12.2024 alle condizioni previste dalla bozza di accordo trasmessa;
- Confermato che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dall'Ordinamento mortuario, non può che scaturire da una efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale dei Comuni e della Autorità Sanitaria;
- Considerato che la legge affida ai Comuni l'onere della messa a disposizione dell'Autorità Sanitaria di strutture idonee per l'assolvimento delle attività di deposito di osservazione e obitoriali;
- Valutato che il funzionamento degli obitori deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale e con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte a esigenze di giustizia o agli incombeni disposti autonomamente dalla Autorità Sanitaria, nonché consentire l'esecuzione di quelle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge;
- Considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti;
- Constatato che le celle frigorifere devono essere non meno di 1 ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di 5;

- Constatato che presso i cimiteri comunali non esistono strutture idonee a svolgere le dette funzioni ai sensi delle disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990 art. 12-13-15);
- Richiamata la Circolare prot. N. 442/U.C. del 13 febbraio 2004 della Regione Piemonte –Assessorato Sanità, con la quale si ribadiva che gli obitori comunali devono avere caratteristiche specifiche che consentano l'espletamento in sicurezza delle attività connesse alla medicina necroscopica;
- Ritenuto di dover procedere alla proroga triennale sino al 31.12.2024 alle condizioni previste dalla bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Atteso che a carico del Comune resta la spesa di € 0,25 oltre I.V.A. per abitante residente a fatturazione semestrale e registrato al 31/12 dell'ultimo anno;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare il rinnovo per un periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024 della convenzione tra l'A.S.L. VCO ed il Comune di Villetta per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri, convenzione che si allega alla presente deliberazione (allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Villetta alla sottoscrizione della nuova Convenzione.
3. Di dare atto che la spesa annua di € 0,25= oltre IVA, per abitante residente al 31/12 dell'ultimo anno a fatturazione semestrale è attualmente prevista nel bilancio del corrente esercizio finanziario, di prossima stesura ed approvazione, nonché nei bilanci degli esercizi 2022-2023-2024 a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
4. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale  
F.to Salina Dott.ssa Antonella

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Villette lì,

Il Segretario Comunale  
F.to Salina Dott.ssa Antonella

---

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. 009 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette lì, 19 gennaio 2022

Il Segretario Comunale  
F.to Salina Dott.ssa Antonella

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 27 dicembre 2021:

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villette lì, 19 gennaio 2022

Il Segretario Comunale  
F.to Salina Dott.ssa Antonella

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 27 dicembre 2021

Il Segretario Comunale  
F.to Salina Dott.ssa Antonella

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 27 dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Azzari dr. Fabio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Villette lì, 19 gennaio 2022

Il Segretario Comunale  
Salina Dott.ssa Antonella  
Firmato in originale agli atti

# **CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLETTE DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E DEGLI OBITORI DEI PP.OO. DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E DEL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, C.F./P.IVA 00634880033, con sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 117 legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla D.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali ai sensi dell'art. 4.6 del regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e s.m.i.

E

Il Comune di Villette, C.F./P.IVA 00428420038, in persona del suo Legale Rappresentante, Sindaco Sig. ra Balassi Monica domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede comunale.

Preso atto che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dal vigente Ordinamento mortuario, non può che scaturire da un'efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale dei Comuni e dell'Autorità Sanitaria.

Considerato che la vigente normativa affida ai Comuni l'onere di mettere a disposizione dell'Autorità Sanitaria strutture idonee all'assolvimento delle attività di deposito di osservazione ed obitoriali.

Ritenuto che il funzionamento degli obitori deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale nonché con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte ad osservazione per esigenze di giustizia o ad incumbenti disposti autonomamente dall'Autorità Sanitaria, oltre a garantire l'espletamento delle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge.

Considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti.

Constatato che le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di cinque.

Verificato che non tutti i cimiteri comunali compresi nel territorio di questa A.S.L. dispongono di strutture idonee a svolgere le sopra citate funzioni a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 285/1990).

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto della convenzione**

1. L'A.S.L. VCO, come sopra rappresentata, provvede mediante la Struttura Complessa di Medicina Legale agli adempimenti occorrenti a garantire, senza oneri per il Comune, l'assolvimento di tutte le funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:

- Riscontri diagnostici;
- Certificazione delle cause di morte;
- Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Rapporti con il Servizio di Igiene Pubblica;
- Rapporti con l'Ufficio di Stato Civile;
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

2. L'A.S.L. VCO, con oneri a carico del Comune convenzionato, assicura le seguenti funzioni:

#### **Osservazione**

- a) Osservazione di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L.;
- b) Osservazione di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L.;

- c) Osservazione di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento, e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L..

### **Obitoriali**

- a) Osservazione, esame esterno ed eventuale riscontro diagnostico dei cadaveri trasportati presso l'obitorio;
- b) Deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie o altri accertamenti medico-legali;
- c) Riconoscimento;
- d) Eventuali trattamenti igienico-conservativi;
- e) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamenti igienico-conservativi di cadaveri portatori di radioattività.

## **Articolo 2 Modalità di svolgimento del servizio**

- 1. Le parti convengono le seguenti modalità ordinarie di funzionamento degli obitori convenzionati, tenuto conto che l'A.S.L. VCO mette a disposizione gli obitori situati presso l'Ospedale di Domodossola e quello di Verbania, sul quale convergeranno - di massima - le salme da sottoporre a necroscopia a qualsiasi titolo:

### **a) Svolgimento dei compiti istituzionali**

- 1. Il trasporto dei cadaveri all'obitorio, cui provvede direttamente il Comune per il tramite di Imprese convenzionate preventivamente identificate, può avvenire durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere e comporta, nelle ore di presenza, la consegna della salma al personale della struttura; nelle ore di chiusura, il deposito del corpo nel locale di osservazione, con compilazione dell'apposito registro da parte degli addetti (personale A.S.L. o personale delle Imprese quando il personale A.S.L. è di riposo).
- 2. Le salme trasportate dal comune all'obitorio, a qualsiasi titolo, non possono poi effettuare il trasporto "A cassa aperta", in modo da consentire l'effettuazione dell'esame esterno e del riscontro diagnostico laddove richiesto.
- 3. Il trasporto da case ritenute inadatte/insalubri deve essere certificato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, così come espressamente previsto dall'art. 3, c. 5, della Legge regionale n. 15 del 3/8/2011, inerente la disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
- 2. Fatti salvi i poteri dell'autorità Giudiziaria, le attività autoptiche di riscontro diagnostico svolte dall'Autorità Sanitaria saranno effettuate dal personale della S.C. Medicina Legale nel più breve termine possibile, dopo la scadenza del periodo di osservazione o la ricezione del nulla-osta.

### **b) Accesso agli obitori**

- 1. L'apertura al pubblico per la veglia delle salme che, espletate le incombenze obitoriali, siano in attesa del trasporto funebre, è garantita tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.

### **c) Preparazione delle salme per l'esposizione**

- 1. Restano a carico dei familiari o di altri aventi diritto - per il tramite delle Imprese di Onoranze Funebri individuate dagli stessi - la composizione ed esposizione delle salme ed il loro posizionamento in feretro, preliminarmente alla partenza del servizio funebre.

### **d) Funzioni di garanzia e di tutela**

- 1. Al personale dell'obitorio è fatto assoluto divieto di accettare liberalità da alcuno e di segnalare a terzi nominativi di Imprese Funebri. L'Azienda si riserva di disporre l'allontanamento del personale riconosciuto responsabile e di perseguire le opportune azioni anche in sede giudiziaria.

2. L'assolvimento di quanto sopra viene garantito tramite personale in servizio presso gli obitori individuato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, fatte salve le specifiche competenze del Direttore Sanitario Ospedaliero e del Direttore della U.O.A. Medicina Legale o loro delegati.

### **Art. 3 Condizioni economiche**

1. Il Comune verserà all'Azienda una quota annua pari ad Euro 0,25 (oltre ad Iva) per abitante residente e registrato al 31.12 dell'anno precedente all'inizio di ciascuna annualità.
2. La fatturazione avrà le seguenti scadenze:  
- semestrale al 30/6 ed al 31/12;  
il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal precedente comma 2, l'Azienda applicherà gli interessi di legge.

### **Art. 4 Durata**

1. La presente convenzione ha validità dall'01.01.2022 al 31.12.2024.
3. Nel caso l'Azienda stabilisse di ampliare gli obitori o di apportare agli stessi migliorie, si procederà ad una revisione del contenuto economico di cui al precedente art. 3).

### **Art. 5 Privacy**

I dati personali che le parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Reg. UE 2016/679 (GDPR) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. L'informativa estesa dell'ASL VCO è disponibile sul sito del titolare all'indirizzo [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it). Il responsabile della protezione dei dati dell'ASL VCO è contattabile scrivendo a [dpo@aslvco.it](mailto:dpo@aslvco.it).

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 l'ASL VCO è titolare dei dati degli interessati in relazione alle prestazioni sanitarie che quest'ultima eroga ai suddetti.

Il Comune è titolare dei dati degli interessati. Ogni titolare sarà autonomamente responsabile in termini di accountability nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali.

### **Art. 6 Recesso**

1. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da comunicarsi con preavviso di almeno tre mesi.
2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. b, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (Tariffa all. AS - parte II^, lett. B.) ; ove ricorra il caso d'uso, l'atto verrà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.L. VCO  
Il Direttore Sostituto  
SOC Affari Generali Legali e Istituzionali  
(Dr.ssa Giuseppina Primatesta)

Per il Comune di Villette  
Il Sindaco  
(F.to Balassi Monica)

Firmato digitalmente ai sensi D.LGS n. 82/2005 e s.m.i.

